

Comune di Calanca

Cantone dei Grigioni



Statuto comunale

I. Disposizioni generali

Articolo 1

Concetto

Il Comune di Calanca costituisce con il proprio territorio un Comune politico del Cantone dei Grigioni. È un ente territoriale indipendente di diritto pubblico. Si compone delle persone residenti sul suo territorio.

Articolo 2

Autonomia

Nel quadro della legislazione federale e cantonale, il Comune ha diritto all'autonomia amministrativa.

Articolo 3

Sovranità

Entro i limiti della sua competenza legale, il Comune esercita la sovranità su tutte le persone e le cose che si trovano sul suo territorio.

Articolo 4

Compiti

A. In generale

Il Comune adempie le funzioni richieste per il bene della collettività. Esso promuove lo sviluppo culturale nonché la prosperità sociale ed economica ed emana le necessarie leggi e ordinanze.

Articolo 5

B. In particolare

Con riserva del diritto federale e cantonale, tra le funzioni del Comune rientrano in particolare quelle seguenti:

- a) amministrazione generale
- b) sicurezza pubblica (bassa polizia, pompieri, protezione civile)
- c) istruzione (scuola popolare e scuola dell'infanzia)
- d) cultura e tempo libero (preservazione della natura e del patrimonio storico)
- e) salute pubblica
- f) previdenza sociale
- g) trasporti (strade, costruzioni)
- h) ambiente e territorio (pianificazione territoriale locale, approvvigionamento idrico, eliminazione delle acque di scarico, smaltimento dei rifiuti, sepolture e cimiteri, protezione dell'ambiente)
- i) economia pubblica (agricoltura, economia forestale, approvvigionamento di energia, turismo)
- j) finanze e imposte

Articolo 6

C. Delega di funzioni Il Comune può affidare lo svolgimento di determinate funzioni a enti di diritto pubblico e/o privato, a istituti, a fondazioni e/o a privati.

Articolo 7

*Lingua ufficiale /
lingua scolastica* La lingua ufficiale del Comune è l'italiano.

Articolo 8

*Parificazione
dei sessi* Le designazioni di persone e funzioni contenute nel presente statuto si riferiscono ad ambedue i sessi.

Articolo 9

Capacità di voto Hanno la capacità di voto i cittadini svizzeri che hanno compiuto il 18esimo anno d'età e che non sono esclusi dal diritto di voto e di elezione a causa di durevole incapacità di discernimento, sottoposti a curatela generale o che non sono rappresentati da una persona che hanno designato con mandato precauzionale.

Articolo 10

Diritto di voto Il diritto di voto in affari comunali spetta a coloro che hanno la capacità di voto e che sono domiciliati nel Comune.

Articolo 11

Eleggibilità Qualsiasi cittadino svizzero avente diritto di voto nel Comune può essere eletto in un'autorità comunale.
Le candidature devono essere inoltrate per iscritto al Municipio tre settimane prima dell'elezione.

Articolo 12

Durata della carica La durata della carica delle Autorità comunali è di quattro anni.

Articolo 13

Dimissioni Ogni membro di un'Autorità comunale deve comunicare le proprie dimissioni per iscritto al Municipio almeno quattro settimane prima delle elezioni.

Articolo 14

Data delle elezioni ed entrata in carica

Le elezioni per la designazione delle Autorità comunali vengono indette entro il mese di novembre. L'entrata in carica ha luogo il primo gennaio. Il membro uscente è obbligato ad effettuare un trapasso ordinato dei poteri.

Articolo 15

Elezioni sostitutive

Se un membro di un'Autorità abbandona in via definitiva la sua carica nel corso del mandato per un motivo valido, va indetta un'elezione sostitutiva per il rimanente periodo di carica, salvo nel caso in cui la prossima elezione ordinaria si svolga entro i sei mesi successivi. L'elezione sostitutiva si conforma alle stesse disposizioni delle elezioni ordinarie. L'entrata in carica segue immediatamente la nomina.

Se non vi sono le condizioni per indire un'elezione sostitutiva, alle deliberazioni dell'autorità prendono parte, laddove previsto, il supplente del membro ordinario uscente.

Articolo 16

Motivi di esclusione

Parenti e affini in linea diretta, fratelli e sorelle, coniugi e persone che vivono in un'unione domestica registrata o in una convivenza di fatto, non possono far parte contemporaneamente della stessa Autorità comunale.

Questi motivi di esclusione valgono anche fra membri della commissione di gestione e membri del Municipio.

Articolo 17

Motivi di incompatibilità

Un impiegato comunale permanente non può far parte di una Autorità a lui immediatamente superiore. Egli può tuttavia essere ammesso alle deliberazioni della stessa con voto consultivo.

I membri del Municipio non possono essere membri della commissione di gestione.

Articolo 18

Obbligo di ricusa

Un membro di un'Autorità comunale deve ricusarsi dalla deliberazione e dalla votazione su una pratica, se egli stesso, o una delle persone per le quali sussiste un motivo di esclusione ai sensi dell'art. 16, vi ha un interesse personale diretto.

Un membro della commissione di gestione deve ricusarsi di fronte alla verifica della gestione e dei conti di un'autorità, di una commissione o di un ufficio, se egli stesso, o una persona per la quale sussiste un motivo di esclusione ai sensi dell'art. 16, fa parte dell'Autorità, della commissione o dell'ufficio esaminato.

Articolo 19

Diritto di petizione

Il diritto di petizione è garantito. Ogni abitante del Comune può presentare alle Autorità comunali proposte, richieste e reclami in forma scritta. L'Autorità chiamata in causa è tenuta a rispondere entro quattro mesi.

Articolo 20

Diritto di iniziativa

Il diritto di iniziativa è garantito. In affari comunali 20 (numero fisso) aventi diritto di voto nel Comune possono chiedere, sottoscrivendone la domanda, la messa in votazione di una proposta da loro formulata. Sono escluse decisioni che le Autorità comunali hanno adottato nell'ambito della loro competenza o che regolano rapporti tra il Comune e terzi.

L'iniziativa può essere lanciata tanto in forma generica quanto mediante un progetto elaborato. Essa deve essere trasmessa al Municipio unitamente alle firme.

Articolo 21

Procedura per le iniziative

Un'iniziativa che abbia acquisito validità deve essere trattata in seno all'Assemblea comunale al più tardi entro dodici mesi dalla sua presentazione, accompagnata da una perizia redatta dal municipio.

Il Municipio può sottoporre anche delle controproposte all'Assemblea comunale. Se vi è una controproposta si vota innanzitutto per scegliere tra questa e l'iniziativa. Successivamente l'Assemblea comunale, tramite votazione definitiva, deve decidere se accogliere o rigettare la proposta uscita dalla prima votazione.

Articolo 22

Ritiro dell'iniziativa

Un'iniziativa può essere ritirata in ogni momento dai primi cinque firmatari fino alla votazione, a meno che contenga una clausola di ritiro di altro tenore.

Articolo 23

Iniziative illegali

Il Municipio non sottopone un'iniziativa all'Assemblea comunale, se il contenuto della stessa è illegale.

In tal caso il Municipio dà comunicazione scritta e motivata della propria decisione ai promotori dell'iniziativa.

Articolo 24

Mozione

Ogni cittadino avente diritto di voto nel Comune, in sede di Assemblea comunale, può formulare proposte su oggetti che non figurano nell'ordine del giorno. Se l'Assemblea ritiene l'istanza ri-

levante, il Municipio deve rispondere alla medesima entro nove mesi.

Per il resto vigono per analogia le disposizioni sull'iniziativa (art. 20 ss.), con l'eccezione dell'articolo 22.

Articolo 25

Diritto d'informazione Nell'Assemblea comunale ogni cittadino avente diritto di voto nel Comune può chiedere ragguagli sullo stato o sull'evasione di una pratica comunale. La risposta informativa deve essere fornita al più tardi in occasione della successiva Assemblea comunale. L'informazione può essere rinviata o negata, se vi si oppongono importanti interessi del Comune o di terzi.

Articolo 26

Elezioni e votazioni federali e cantonali In caso di elezioni, le schede ed il materiale di voto vanno recapitati agli aventi diritto di voto almeno 15 giorni prima del giorno della votazione.

Per le votazioni ed elezioni cantonali e federali le urne restano aperte nei locali del Comune durante gli orari stabiliti dal Municipio.

Per il resto, in caso di elezioni e votazioni cantonali e federali, vigono le relative disposizioni della Confederazione e del Cantone.

Articolo 27

Responsabilità La responsabilità degli organi comunali per danni da essi cagionati nell'esercizio delle loro funzioni ufficiali è regolata dalla legge sulla responsabilità dello Stato.

Articolo 28

Diritto di ricorso Il diritto di ricorso contro risoluzioni e disposizioni degli organi comunali si conforma alla legislazione cantonale.

Articolo 29

Verbali Devono essere redatti verbali separati sui temi trattati dall'Assemblea comunale, dal Municipio e dalle altre Autorità comunali o commissioni.

Dopo essere stati approvati devono essere firmati dal verbalista e da chi ha presieduto la seduta.

Articolo 30

Presenza in visione dei verbali I verbali dell'Assemblea comunale possono essere chiesti in visione da chiunque.

La visione dei verbali del Municipio e delle rimanenti Autorità comunali è consentita soltanto se può essere fatto valere un interesse tutelabile.

Al diritto di visione può essere dato seguito mediante rilascio di un estratto del verbale.

II. Organizzazione comunale

1. Organi comunali ordinari

Articolo 31

*Organi
comunali*

Gli organi ordinari del Comune sono:

- a) l'Assemblea comunale
- b) il Municipio
- c) la Commissione di gestione e revisione

a) L'Assemblea comunale

Articolo 32

*Assemblea
comunale*

L'Assemblea comunale è l'autorità suprema del Comune, all'interno della quale i residenti aventi diritto di voto esercitano i diritti loro spettanti in questioni comunali.

Articolo 33

Competenze

All'Assemblea comunale competono i seguenti poteri:

1. eleggere:
 - a) il sindaco
 - b) altri membri del Municipio
 - c) i delegati delle varie corporazioni intercomunali
 - d) i membri della Commissione di gestione e revisionele altre elezioni, se non sono espressamente delegate ad un'altra autorità;
2. emanare e modificare disposizioni dello statuto comunale e di leggi, ordinanze e regolamenti comunali aventi carattere di obbligatorietà generale;
3. approvare il preventivo e il consuntivo comunale nonché determinare il tasso d'imposta;
4. autorizzare uscite e spese non previste dal preventivo e che superano la competenza finanziaria di altri organi;
5. autorizzare la compera, la vendita e la costituzione in pegno di proprietà fondiaria nonché la costituzione e la cancellazio-

ne di servitù prediali, qualora non sia competente il municipio;

6. contrarre nuovi prestiti e assumere fideiussioni;
7. rilasciare e modificare in maniera sostanziale concessioni di sfruttamento idrico, esercitare il diritto di riversione nel senso della legislazione sui diritti d'acqua e concedere altri speciali diritti di godimento;
8. decidere sulla collaborazione con altri Comuni, corporazioni e istituzioni regionali;
9. concedere prestiti, se questi superano la competenza del municipio e se non rientrano nel quadro delle norme di utilizzazione di fondi finanziari da parte dell'autorità competente.
10. decidere in merito alla creazione di una corporazione comunale o regionale o alla relativa adesione;
11. decidere in merito all'aggregazione con altri comuni;
12. emana un'ordinanza relativa agli onorari e alle spese delle diverse Autorità.

Articolo 34

*Convocazione,
ordine del giorno*

L'Assemblea comunale viene convocata dal Municipio.
Essa può decidere soltanto su oggetti contenuti nell'ordine del giorno il quale deve essere reso noto almeno 15 giorni prima della riunione dell'Assemblea.

Articolo 35

Facoltà di decisione

Ogni Assemblea comunale regolarmente convocata è competente a deliberare validamente.

Articolo 36

Presidenza

L'Assemblea comunale è presieduta dal sindaco. In caso d'impedimento subentra in sua vece il vicesindaco o un altro membro del Municipio.

Articolo 37

*Trattazione
preliminare*

L'Assemblea può decidere soltanto su questioni che sono state oggetto di trattazione preliminare da parte del Municipio e che sono state inserite nell'ordine del giorno.

Articolo 38

Scrutinatori

L'Assemblea comunale designa gli scrutinatori necessari.
Va fatto notare che ai sensi dell'art. 9 cpv. 1 LDPC per le votazioni federali e cantonali l'ufficio elettorale e gli scrutinatori necessari sono sempre designati dal Municipio.

Articolo 39

*Procedura di
votazione*

Le votazioni avvengono per voto palese (alzata di mano).
Devono essere effettuate per iscritto se lo richiede un quarto degli aventi diritto di voto presenti.
Nelle votazioni per alzata di mano fa stato la maggioranza dei votanti. In caso di parità decide il presidente.
Nelle votazioni per scheda fa stato la maggioranza dei voti validi emessi. Le schede bianche non vengono computate. A parità di voti, la proposta è da considerare respinta.

Articolo 40

Procedura

Le elezioni si effettuano in forma scritta (scrutinio segreto tramite scheda). Se non vengono sollevate opposizioni, possono essere effettuate per alzata di mano (a maggioranza). È eletto chi ottiene la maggioranza assoluta dei voti validi.
Nel caso di elezioni collettive, vengono computati tutti i voti validi ottenuti dai candidati; questo totale viene diviso per il doppio dei seggi a disposizione; il numero intero immediatamente superiore a tale quoziente costituisce la maggioranza assoluta.
Se in una elezione singola vi è un ballottaggio o se in elezioni collettive sono stati eletti meno candidati di quelli da eleggere, avrà luogo un secondo turno per i seggi ancora vacanti. Risultano eletti quei candidati che ottengono il maggior numero di voti.
Al secondo turno possono partecipare anche nuovi candidati.
Se si verifica una situazione di parità nei voti ottenuti, l'elezione o l'ordine di assunzione del mandato sono decisi per estrazione a sorte.

Articolo 41

*Elezioni a
diverse cariche*

Se una persona viene eletta in diversi uffici incompatibili tra loro, deve optare immediatamente per l'uno o per l'altro.
Se sussistono motivi di esclusione ai sensi dell'articolo 16, in caso di elezione contemporanea viene eletto il candidato che ottiene più voti. Se entrambi i candidati ottengono il medesimo numero di voti, decide l'estrazione a sorte.
Se viene eletta una delle persone per le quali sussiste un motivo di esclusione ai sensi dell'articolo 16 e l'altra è in carica senza che si potesse contemporaneamente darle la possibilità di rielezione, l'elezione non è valida.

Articolo 42

Riesame

Una risoluzione dell'Assemblea comunale può sempre essere presentata per il riesame. Sono riservati i diritti di terzi.

Prima della decorrenza di un anno dall'entrata in vigore di una decisione, si entrerà nel merito di una domanda di riesame solo se ciò viene deciso dalla maggioranza di due terzi dei votanti.

b) Il Municipio

Articolo 43

*Funzione e
composizione*

Il Municipio è l'Autorità esecutiva amministrativa e di polizia del Comune. È composto dal sindaco e da altri quattro municipali. Il Municipio designa il vicesindaco tra i suoi membri.

Articolo 44

Sedute

Il Municipio è convocato dal sindaco o eventualmente dal vicesindaco ogni qualvolta che gli affari comunali lo richiedono.

Su richiesta di due membri del Municipio il sindaco è tenuto a convocare una seduta straordinaria.

Articolo 45

Numero legale

Il Municipio può deliberare validamente se sono presenti almeno tre membri.

Articolo 46

Votazioni ed elezioni

Per tutte le decisioni vale la maggioranza assoluta dei membri presenti. In caso di parità nelle votazioni decide il sindaco, nelle elezioni la sorte.

Ogni membro è obbligato ad esprimere il proprio voto. Restano riservate le disposizioni sull'obbligo di ricusa.

Articolo 47

*Compiti e
competenze*

Il Municipio ha tutte le competenze che non sono attribuite a un altro organo dal diritto federale, cantonale, dallo statuto o da altra legge comunale. Ad esso incombono segnatamente:

1. l'applicazione del diritto federale e cantonale nonché l'attuazione delle leggi e ordinanze comunali e delle risoluzioni dell'Assemblea comunale;
2. la preparazione di tutte le proposte da sottoporre all'Assemblea comunale;

3. la direzione e la sorveglianza di tutta l'amministrazione comunale;
4. l'amministrazione del patrimonio comunale;
5. l'allestimento del bilancio e del preventivo;
6. le risoluzioni su spese fino a un importo di CHF 50'000.00 per il medesimo oggetto e fino a CHF 10'000.00, se si tratta di uscite che ricorrono annualmente;
7. le risoluzioni sull'acquisto, l'alienazione e la costituzione in pegno di proprietà fondiaria nonché la costituzione e la cancellazione di servitù prediali e oneri così come la rettifica di confini, purché l'importo complessivo non superi CHF 50'000.00;
8. le decisioni su misure nell'ambito della politica fondiaria e concernente aree edificabili;
9. la stipulazione di contratti su affari il cui disbrigo rientra nelle competenze del Municipio;
10. la decisione sulla conduzione di processi e di ricorsi nonché la stipulazione di transazioni o compromessi arbitrali;
11. l'esercizio del potere di polizia riservato al Comune e la competenza penale nelle procedure di diritto penale amministrativo.
12. il conferimento della cittadinanza.

Articolo 48

Rappresentanza del comune verso terzi

Il Municipio rappresenta il Comune di fronte a terzi e in giudizio. Il sindaco o il vicesindaco unitamente a un altro membro del Municipio o al segretario comunale firma in modo vincolante per il Comune.

Articolo 49

Dicasteri

L'amministrazione comunale è suddivisa in dicasteri. Ogni membro del Municipio assume la direzione di un dicastero. La ripartizione viene fatta dal municipio. Se ne mette a conoscenza la popolazione.

Articolo 50

Gestione

I membri del Municipio devono sorvegliare le pratiche che sono di loro competenza, compiere i necessari atti d'ufficio e riferirne al Municipio.

La decisione spetta esclusivamente al Municipio. Esso può conferire ai singoli municipali la competenza di evadere questioni di secondaria importanza.

Articolo 51

Sindaco

Il sindaco dirige l'Assemblea comunale e presiede le sedute del Municipio.

Il sindaco prepara l'ordine del giorno per le sedute del Municipio. Egli provvede, unitamente agli altri membri del Municipio, all'esecuzione delle decisioni adottate.

In casi urgenti egli può adottare in via cautelativa i necessari provvedimenti.

c) La Commissione di gestione e revisione

Articolo 52

Composizione

La Commissione di gestione e revisione si compone di almeno tre membri. Essa si autocostruisce ¹⁾.

Articolo 53

Compiti

Al più tardi dopo ogni chiusura dei conti annuali, la Commissione di gestione e revisione verifica i conti e la gestione dei singoli uffici comunali e di eventuali casse speciali. Essa deve presentare rapporto scritto all'Assemblea comunale e formulare proposte.

D'intesa con il Municipio la commissione di gestione e revisione può inoltre affidare la revisione dei conti e della gestione amministrativa all'Ufficio per i Comuni o a esperti privati.

Su constatazioni di secondaria importanza la Commissione di gestione e revisione può fare un rapporto speciale al Municipio.

2. Amministrazione comunale / dipendenti comunali

Articolo 54

*Amministrazione,
comunale, compiti*

L'Amministrazione comunale sotto il profilo amministrativo è subordinata al sindaco o in supplenza al vice-sindaco. Essa cura tutta la contabilità, espleta le restanti funzioni amministrative pubbliche ed esegue le decisioni del Municipio, per quanto ciò non spetti ai rispettivi municipali/capi dicastero.

Articolo 55

Segretario comunale

Il segretario comunale dirige l'amministrazione comunale e ne sorveglia il personale.

Egli redige il verbale dell'Assemblea comunale e delle sedute del Municipio; in queste ultime può consigliare.

¹⁾ Modificato dall'Assemblea comunale del 27.04.2018; entrata in vigore subito dopo l'approvazione da parte dell'Assemblea comunale.

Articolo 56

*Assunzione
del personale*

Il Municipio assume il personale comunale, se non ne è incaricato un altro organo.

Se il Comune non emana disposizioni in deroga, il rapporto di servizio e lo stipendio si conformano all'ordinanza cantonale sul personale vigente.

III. Finanze, imposte ed altri contributi

Articolo 57

*Principi di
gestione finanziaria*

Le risorse finanziarie pubbliche vanno impiegate con parsimonia ed economia.

Il bilancio deve essere in pareggio a medio termine.

Ogni uscita presuppone una base legale, una decisione di credito e un'autorizzazione al pagamento.

Articolo 58

*Principi per la
contabilità*

La contabilità comunale va tenuta secondo i principi riconosciuti della contabilità dei bilanci pubblici.

Il bilancio deve poggiare su basi solide mediante ammortamenti pianificati.

I mezzi destinati a determinati scopi (fondi, fondazioni e finanziamenti speciali) devono essere separati e amministrati secondo lo scopo a cui sono destinati.

Il bilancio e il conto economico, insieme al rapporto della commissione di gestione e revisione, devono essere sottoposti per approvazione all'assemblea comunale entro il 30 giugno dell'anno susseguente.

Il preventivo e il tasso d'imposta (moltiplicatore) per l'anno contabile devono essere sottoposti all'approvazione dell'assemblea comunale al più tardi entro il 31 dicembre dell'anno precedente.

Articolo 59

*Consistenza del
patrimonio*

Il patrimonio del Comune è composto da:

- a) le cose destinate all'uso pubblico, quali le strade, le piazze, le acque ed il suolo che non risulta essere di proprietà privata (art. 664 CC e art. 118 e 119 LI al CC);

- b) i beni amministrativi, segnatamente le cose e i fondi finanziari che con la loro sostanza sono messi al diretto servizio dell'amministrazione. Vi rientrano soprattutto edifici comunali, scolastici, case di riposo, impianti destinati a rifornire gli abitanti di acqua ed elettricità, impianti per lo smaltimento delle acque, impianti per lo spegnimento di incendi, cantieri, campi sportivi ecc.;
- c) il patrimonio di godimento, cioè alpi, pascoli comunali, boschi, lotti comunali, diritti di vago pascolo, diritti di far legna e di pascolazione;
- d) i beni patrimoniali quali capitali, denaro contante, crediti, immobili ed opere che vengono detenuti in proprietà dal comune per il loro valore patrimoniale e sfruttati nelle forme del diritto privato (locazione, affitto, vendita di proventi) o attraverso concessione di speciali diritti di utilizzazione.

Articolo 60

*Imposte e
contribuzioni*

Il Comune copre il suo fabbisogno finanziario in modo particolare con le imposte, le tasse, il reddito patrimoniale e altri contributi.

Articolo 61

*Tasse di
godimento e;
contributi alle spese;
interessi di
godimento*

Per la concessione dei diritti di godimento il Comune riscuote le relative tasse o affitti.
Inoltre il Comune può riscuotere un'adeguata partecipazione alle spese per i godimenti di cui le persone autorizzate hanno effettivamente beneficiato.
Come compenso per utilizzazioni basate su concessioni o permessi per l'uso pubblico accresciuto, il Comune riscuote tasse generalmente corrispondenti al valore dell'utilizzazione.

Articolo 62

*Contributi
preferenziali /
perimetrali*

Se il Comune costruisce un'opera o un impianto che comporta un vantaggio particolare per una determinata cerchia di persone o un aumento di valore per taluni oggetti, esso può, sulla base della legislazione cantonale ed eventualmente di particolari leggi comunali, riscuotere un contributo alle spese dell'opera corrispondente a questi vantaggi.
La decisione di applicazione deve essere presa per ogni singola opera, contemporaneamente allo stanziamento del credito da parte dell'Autorità competente. Per le modalità di applicazione ci si adeguerà alla legge cantonale vigente in materia.

Articolo 63

Tasse

Per opere, aziende e impianti da esso costruiti e gestiti, il Comune può prelevare dagli utenti delle tasse, il cui importo è fissato in base ad atti comunali emanati in materia.

Quale compenso per una determinata richiesta di prestazione all'amministrazione comunale o per lo svolgimento di un determinato atto d'ufficio (ad es. il rilascio di permessi), il Comune può riscuotere tasse amministrative.

L'importo delle tasse va di regola stabilito in modo tale che il suo valore corrisponda al servizio prestato e copra le spese e il tempo impiegato dal Comune.

Articolo 64

Imposte

Il Comune preleva imposte secondo la legge tributaria comunale. Questa legge deve ottenere l'approvazione del Governo.

In via sussidiaria per il Comune fa stato la legislazione cantonale sulle imposte.

IV. Disposizioni finali

Articolo 65

*Disposizione
transitoria Municipio*

Il primo Municipio si compone di cinque (5) membri.

Articolo 66

Revisione

Il presente statuto può essere in ogni momento sottoposto ad una revisione totale o parziale. Ogni revisione entra in vigore con la relativa risoluzione.

Articolo 67

Entrata in vigore

Lo statuto comunale entra in vigore nel suo complesso dopo l'accettazione da parte dell'Assemblea comunale e contemporaneamente all'entrata in vigore dell'aggregazione comunale il 1° gennaio 2015.

Esso va sottoposto per approvazione al Governo, il quale ne esamina la legalità. Ciò vale anche per ogni successiva modifica allo statuto.

Articolo 68

Abrogazioni

Con questo statuto vanno abrogati integralmente gli statuti dei Comuni aggregati.

Così deciso dall'Assemblea comunale del 19 ottobre 2014.

Modifica art. 1, art. 11, art. 13, art. 30, art. 43 e art. 65 approvati dall'Assemblea comunale del 29 giugno 2021.

Il Municipio di Calanca

Il Sindaco:

A. Theus



La Segretaria:

S. Marghitola

Approvato dal Governo con decreto del ...11.11.2014, RB 1081


In nome del Governo

Il Presidente:

Dr. M. Cavigelli

Il Cancelliere:

Dr. C. Riesen



Modifica art. 52 approvata dal Governo in data 15.5.2018, RB 388


In nome del Governo

Il Presidente:

Dr. Mario Cavigelli

Il Cancelliere:

Daniel Spadin



Modifica art. 1, art. 11, art. 13, art. 30 art. 43 e art. 65 approvati dal Governo in data

Approvato dal Governo secondo
decreto n. 91612521 del 18/10/2021

In nome del Governo

Il Presidente:

Il Cancelliere:

M. Cavigelli
Dr. Mario Cavigelli

D. Spadin
Daniel Spadin

